



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N. 35

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2021. Individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare.

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi FERRARIS (Sindaco)	X	
2	Roberto FERRAROTTI	X	
3	Giovanni VARALDA	X	
4	Denis BERGAMASCO	X	
5	Giovanni DELLAROLE	X	
6	Giuseppe CELORIA	X	
7	Enrico SIVIERI	X	
8	Marcello CHIAVARO		X
9	Giancarlo DONISOTTI	X	
10	Marilena DELLAROLE	X	
11	Renato GRANERIS		X
	TOTALI	9	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. **Stefano SCAGLIA**, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Rag. **Roberto FERRAROTTI**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria precedente deliberazione, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (annuale entro il 31 dicembre di ogni anno) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato una **revisione straordinaria** di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.07.2017, ad oggetto *"Revisione straordinaria delle partecipazioni azionarie ex art.24, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. "*;

TENUTO CONTO che:

- a seguito della revisione straordinaria del 2017, si era in prima istanza valutata la possibilità di alienare una delle partecipazioni possedute dall'Ente ;
- l'alienazione della predetta partecipazione non ha poi potuto concretizzarsi per l'impossibilità di liquidare il valore della quota posseduta a favore dell'Ente, nonché

per il successivo contenzioso che ne era scaturito tra il Comune intestato e la società medesima;

- sulla base della normativa vigente, occorre provvedere alla verifica periodica delle partecipazioni riferite al 31.12.2021, onde verificare la sussistenza della necessità di alienare ovvero razionalizzare le partecipazioni comunali mediante l'adeguamento di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione.

DATO ATTO che le partecipazioni attualmente detenute sono le seguenti :

Denominazione	Tipo	Attività	Percentuale
COVERFOP	Diretta	Corsi di formazione	0,21%
ATAP	Diretta	Trasporto pubblico locale	0,13%

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla Deliberazione **22/SEZAUT/2018/INPR** della Sezione Autonomie della Corte dei Conti

DATO ATTO che la Giunta comunale con apposita deliberazione n. 61 del 09.11.2022, ha adottato la ricognizione predisposta dagli uffici, e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

CONSIDERATO che :

- ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, c.c., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, c.c.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

PRESO ATTO che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO :

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs.18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 30;
- il D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. ;
- la Deliberazione **22/SEZAUT/2018/INPR** della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ;

RITENUTO di dovere decidere in merito;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art.42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

PROPONE

Di approvare quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;

Di dare atto che le partecipazioni dell'Ente al 31.12.2021 sono quelle riportate nel sottostante prospetto riepilogativo :

Denominazione	Tipo	Attività	Percentuale
COVERFOP	Diretta	Corsi di formazione	0,21%
ATAP	Diretta	Trasporto pubblico locale	0,13%

Di precisare che l'aggiornamento dell'attività di revisione periodica della partecipazioni consisterà nel mantenimento delle partecipazioni attualmente possedute, state la produzione di un servizio di interesse generale, ivi compresa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi ;

Di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla Deliberazione **22/SEZAUT/2018/INPR** della Sezione Autonomie della Corte dei Conti ;

Di dare atto che il piano è stato sulla base della ricognizione effettuata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione n. 61 del 09.11.2022 e che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti ;

Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di pubblicare nell'apposita sezione di "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare ;

Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio, in ottemperanza ai principi di trasparenza e pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del servizio AA.GG. , in ordine alla regolarità tecnica della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG.
Dott. Stefano SCAGLIA

Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suesposta proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Stefano SCAGLIA

Introduzione :

Relazione sul punto = l'Assessore al bilancio, il quale informa i presenti che il presente punto all'ordine del giorno costituisce un adempimento obbligatorio con cadenza annuale. Nello specifico, le partecipazioni possedute dal Comune riguardano :

- ATAP SpA => 0,13% del capitale sociale per 20.599 azioni (è sul mercato ed ha prodotto un fatturato di € 20.947.639) ;
- COVERFOP => 0,21% del capitale sociale (gestisce corsi di formazioni ed ha prodotto un fatturato di € 1.358.986)

Trattandosi di partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale, non è possibile l'alienazione ed è consentito il mantenimento. Terminata l'esposizione dell'Assessore al bilancio, il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che non ve ne sono, invita tutti i presenti alla votazione .

Interventi : nessuno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, resa su invito del Presidente.

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente.

Ritenuto di provvedere in merito.

Con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di accogliere ed approvare integralmente la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco.

Successivamente il Consiglio comunale, con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Rag. Roberto FERRAROTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune e, non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 9 della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, entrata in vigore il giorno 08.11.2001, con cui è stato esplicitamente abrogato l'art. 130 della Costituzione in materia di controlli sugli atti degli Enti Locali e comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della Regione Piemonte (B.U.R.P. n. 45 del 07.11.2001), la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. predetto, in data

Desana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N._____Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

IL MESSO COMUNALE
Stefano BESSI
